



Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 16 del 06/07/2018

Oggetto: Revoca parziale della Disposizione Dirigenziale n. 42 del 12/05/2016 - DISP/2016/0001935 del 19/05/2016 - di concessione alla **CANSERVICE SRL**, con sede legale e unità locale in Napoli Via Acate, 51/C codice fiscale e Partita IVA 05800151218 del contributo di euro 30.000,00 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n 267 del 14 settembre 2004 e recupero di quota parte del contributo concesso nella misura di **€ 5.643,00**.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 2 del 20/01/2014, registrata all'I.G. al n.24 del 29/01/2014, è stato approvato il *Bando di concessione contributi a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Rimodulazione programma 2011 – annualità 2013"* ai sensi dell'art. 14 della L. n. 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 267 del 14 settembre 2004 ed i relativi allegati e che con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto all'imputazione della spesa complessiva di € 5.600.000,00 ed al riparto della dotazione finanziaria su ciascuna delle linee d'intervento previste con la deliberazione di G.C. n. 571 del 02/08/2013, che ha approvato il Programma di interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano 2011 - annualità 2013

con Disposizione dirigenziale n. 21 del 04/03/2014, modificata con Disposizioni dirigenziali n. 40 del 07/05/2014, n. 50 del 09/06/2014, n. 90 del 14/10/2014 e n. 99 del 12/11/2014, è stata nominata la Commissione – prevista dall'art. 10 comma 3 del Bando "*Selezione delle domande di agevolazione*" – per la valutazione delle domande di partecipazione al bando di che trattasi;

a completamento dei lavori della Commissione, con determinazione dirigenziale n. 21 del 05/08/2015, registrata all'I.G. al n. 1390 del 17/08/2015 sono state approvate, secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 lett. f) e lett. g) del Bando, le graduatorie delle istanze pervenute nell'ambito del Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese per "*interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – rimodulazione programma 2011 ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.*"

Considerato che:

il progetto di investimento proposto dalla ditta **CANSERVICE S.R.L.** - per un importo pari a € **46.300,00** ritenuto ammissibile ai sensi del Bando in oggetto - si è utilmente collocato nella graduatoria per la linea di *Intervento 1 - Promozione di Reti d'Impresa formali e permanenti* con il punteggio di 71;

in data 12/05/2016 il legale rappresentante di codesta impresa ha sottoscritto l'Atto di Adesione ed Obbligo prot. PG/2016/409550 del 12/05/2016, relativo alla concessione dell'agevolazione di cui all'oggetto, impegnandosi ad accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e nei documenti in esso richiamati, con particolare riferimento all'art. 14 del Bando stesso;

con Disposizione Dirigenziale 42 del 12/05/2016 - DISP/2016/0001935 del 19/05/2016, è stato concesso alla predetta ditta il contributo di € **30.000,00** per la realizzazione dell'investimento di cui all'Atto di Adesione ed Obbligo sopra citato di cui:

- € **15.000,00** a fondo perduto;
- € **15.000,00** finanziamento agevolato da restituire;

con atto di liquidazione n. 23 del 04/07/2016 e conseguente mandato di pagamento n. 10635 del 11/08/2016, è stata erogata a codesta ditta la somma di € **12.000,00** a titolo di anticipazione del 40% del contributo concesso;

l'impresa ha consegnato a mano in data 20/02/2017 la domanda di erogazione del contributo a titolo di SALDO ns. prot. n. PG/2017/142268 del 21/02/2017, attestando la completa ultimazione dell'investimento realizzato entro i 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo, in ottemperanza all'art. 13 comma 4 del bando in oggetto e che pertanto, con atto di liquidazione n. 10 del 08/03/2017 e conseguenti mandati di pagamento n. 4559 e n. 4563 del 20/04/2017, è stata erogata a codesta ditta la somma rimanente per complessivi € **18.000,00**;

con la nota prot. PG/2017/338208 del 03/05/2017 è stato trasmesso all'impresa in oggetto il piano di rimborso della quota di contributo soggetta a restituzione ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Bando;

Considerato, inoltre, che

in ottemperanza all'art. 14 del Bando (Ispezioni, controlli e revoche dei contributi) che prevede al comma 1: *“il comune di Napoli effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d'ufficio nonché le visite ispettive in loco necessarie al fine di accertare il rispetto del presente Bando e della legge applicabile in materia, dalla data di presentazione della domanda fino ai tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota di rimborso soggetta a restituzione”*, si comunicava con la nota PG/2017/0422521 del 30/05/2017 la data del 07/06/2017 per effettuare una verifica ispettiva in loco;

durante la verifica sopra citata, i cui esiti sono stati riportati nel Verbale di controllo e notifica degli esiti della visita ispettiva n. 02 del 07/06/2017 prot. PG/2017/448038 del 08/06/2017, non è stato possibile - tra l'altro - verificare la presenza e il funzionamento di alcuni beni per l'assenza, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, del tecnico informatico responsabile dell'installazione e gestione dell'area software; pertanto, si è proceduto a fissare nella data del 26/06/2017 – nostra nota PG/2017/496293 del 22/06/2017 – una nuova verifica ispettiva;

a chiusura anche della verifica ispettiva del 26/06/2017 sono stati rilevati alcuni beni difformi dalle fatture presentate nel rendiconto dell'impresa. L'esito negativo di tale verifica, unitamente alle relative motivazioni, è stato attestato con il Verbale di controllo e di notifica degli esiti della visita ispettiva n° 07 del 26/06/2017 – PG/2017/506400 del 27/06/2018, già trasmesso a mezzo pec all'impresa in pari data; con tale verbale sono stati, altresì, concessi 15 gg alla ditta in indirizzo per presentare eventuali controdeduzioni da consegnare esclusivamente a mano presso la sede di questo Servizio;

in data 10/07/2017 venivano consegnate a mano ns. prot. PG/2017/554687 del 12/07/2017 le controdeduzioni ed integrazioni da parte dell'impresa relativamente ai rilievi esposti nei Verbali di verifica ispettiva sopra citati; all'esito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata, con la nota PG/2017/584351 del 21/07/2017 si riscontravano le controdeduzioni prodotte dall'impresa evidenziando che la documentazione prodotta in relazione ai beni/servizi:

- n. 02 licenze Office Pro 2013 Plus VL+Visio Shared Project
- n. 02 licenze Adobe CS6 Master Collection
- servizio “E-Commerce WEB-Dominio mail e servizi connessi”

non era sufficiente a superare i relativi rilievi contestati con il verbale n. 07 del 26/06/2017 e che quindi, al fine di chiudere le attività relative al controllo in oggetto, avendo già il personale incaricato dal Servizio effettuato due verifiche in loco, era necessario che l'impresa inviasse, presso la sede del Servizio entro 7 giorni un incaricato in possesso delle utenze necessarie a far visionare, dalle aree riservate Microsoft ed Adobe nonché dalla piattaforma di hosting, la correlazione tra le licenze/servizi acquistati e l'impresa Canservice s.r.l.;

la nota precitata veniva riscontrata nei termini dall'impresa con la nota ns prot. PG/2017/0607442 del 31/07/2017 con la quale veniva richiesto di posticipare al mese di settembre ogni ulteriore accertamento a causa di difficoltà connesse al particolare periodo dell'anno caratterizzato da intensa operatività;

tale richiesta veniva accolta con la nota prot. PG/2017/0624556 del 04/08/2017 con la quale si accordava il differimento degli accertamenti richiesto e si rimandava all'impresa di prendere contatti con il Servizio per fissare un appuntamento nella prima decade del mese di settembre 2017;

trascorso ampiamente il termine prefissato senza alcun esito, veniva concordato con il legale rappresentante di effettuare una nuova visita ispettiva presso l'unità locale oggetto dell'investimento la cui data, fissata per il 28 marzo 2018, veniva comunicata a mezzo pec in data 21/03/2018 con la nota PG/2018/0277715 del 21/03/2018;

durante la verifica, tramite l'utilizzo degli applicativi Belarc-Product Key e KeyFinder per la rilevazione dei seriali prodotti si appurava che i beni/servizi portati in esame non erano coerenti con quelli che era necessario trovare nella sede, descritti sia nelle fatture oggetto del rendiconto che nella perizia giurata dell'asseveratore del piano degli investimenti oltre che nella documentazione integrativa presentata dall'impresa che era necessario trovare nella sede e cioè:

- n.2 Adobe Acrobat Creative SUITE 6 Master Collection S/N 132509492080981937773230 e 132501605283985126718951;
- n.2 Office Professional 2013 Plus VL + Visio Shared Project S/N 38FGY-RNRGW-7VTGM-49K77-PRXTW e YC7DK-G2NP3-ZQQC3-J6H88-GVGXT;
- Ecommerce WEB Domain Mail e servizi connessi matr. ES-WEB68-2016;

in particolare per quanto concerne il servizio “Ecommerce WEB Domain Mail e servizi connessi matr. ES-WEB68-2016” acquistato dal fornitore ES S.r.l. questo risultava fornito da ARUBA e registrato a nome della società Espin S.r.l.;

pertanto il verbale di controllo e di notifica degli esiti della visita ispettiva n. 17 del 28/03/2018, prot. PG/2018/0308435 del 30/03/2018, redatto a conclusione del sopralluogo e sottoscritto dalle parti, notificato a mezzo pec in data 30/03/2018 attestava in maniera definitiva che i beni sopracitati, descritti sia nelle fatture oggetto del rendiconto che nella perizia giurata dell'asseveratore del piano degli investimenti oltre che nella documentazione integrativa presentata dall'impresa non erano stati rilevati

nella sede dell'impresa beneficiaria del contributo. A tale verbale il delegato dell'impresa presente non aggiungeva alcun commento o dichiarazione;

per tali motivi, con nota prot. PG/2018/440817 del 15/05/2018, inviata a mezzo pec il 15/05/2018, è stato notificato alla ditta **CANSERVICE SRL** l'avvio del procedimento di revoca parziale della Disposizione Dirigenziale n. 42 del 12/05/2016 - DISP/2016/0001935 del 19/05/2016 di concessione del contributo nella misura di € **5.643,00** in seguito alla decurtazione di € 8.430,00 dal totale del piano degli investimenti realizzato dall'impresa e la contestuale richiesta di restituzione di detta somma già erogata dall'Amministrazione all'impresa, intimando, ai sensi dell'art.10 della L. 241/90 e ss.mm.ii, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, alla ditta di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da opportuna ed esaustiva motivazione;

la predetta nota è rimasta priva di riscontro da parte dell'impresa beneficiaria;

Ritenuto:

per quanto sopra esposto e ai sensi dell'art. 14 comma 3 del bando, di dover procedere alla revoca parziale della Disposizione Dirigenziale n. 42 del 12/05/2016 - DISP/2016/0001935 del 19/05/2016 di concessione del contributo nella misura di € **5.643,00** in seguito alla decurtazione di € 8.430,00 dal totale del piano degli investimenti realizzato dall'impresa e la contestuale richiesta di restituzione della somma di € **5.643,00** già erogata dall'Amministrazione all'impresa stessa

Letto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,

- Revocare parzialmente la Disposizione Dirigenziale n.42 del 12/05/2016 - DISP/2016/0001935 del 19/05/2016 di concessione del contributo alla ditta **CANSERVICE SRL**, con sede legale e unità locale in Napoli Via Acate, 51/C codice fiscale e Partita IVA 05800151218, nella misura di € **5.643,00** in seguito alla decurtazione di € 8.430,00 dal totale del piano degli investimenti realizzato dall'impresa per la mancata presenza in sede dei seguenti beni descritti sia nelle fatture oggetto del rendiconto che nella perizia giurata dell'asseveratore del piano degli investimenti oltre che nella documentazione integrativa presentata dall'impresa:
 - n.2 Adobe Acrobat Creative SUITE 6 Master Collection S/N 132509492080981937773230 e 132501605283985126718951;
 - n.2 Office Professional 2013 Plus VL + Visio Shared Project S/N 38FGY-RNRGW-7VTGM-49K77-PRXTW e YC7DK-G2NP3-ZQQC3-J6H88-GVGXT;
 - Ecommerce WEB Domain Mail e servizi connessi matr. ES-WEB68-2016

- procedere al recupero della somma di € **5.643,00** - già corrisposta all'impresa - **rivalutata e maggiorata degli interessi con le modalità previste dall'art. 14 comma 4 del bando**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla ricezione della presente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – dell'art. 13, comma 1, lett. b) e dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

La presente disposizione dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.10 – comma 1 del D.L.vo 267/2000.

Si allega, per formare parte integrante e sostanziale della presente disposizione, il seguente allegato per un totale di n. 5 pagine:

- *nota prot. PG/2018/440817 del 15/05/2018 di avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90*

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Crocco Egineta

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.